



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 Reg. Delibere in data 22/10/2019

Oggetto: ASCO HOLDING SPA. PROPOSTA DI MODIFICA STATUTO SOCIETARIO

L'anno duemiladiciannove, addì ventidue del mese di Ottobre alle ore 20:00 c/o Palazzetto dello Sport - Via De Gasperi 1 - e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Presidente	X	
MORO STEFANIA	Consigliere	X	
PICCO STEFANO	Consigliere	X	
LORENZON SERGIO	Consigliere	X	
BURIOLA FABIO	Consigliere	X	
BUSO MATTEO	Consigliere		X
MORICI SANTE	Consigliere	X	
ZANOTTO GIOVANNA	Consigliere	X	
MARCHETTO MATTIA	Consigliere	X	
TOMMASEO PONZETTA ALVISE	Consigliere	X	
BOER SILVANA	Consigliere	X	
BRESSAN FEDERICO	Consigliere	X	
DE NARDI PAOLA	Consigliere	X	

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il Comune di Ponte di Piave è socio della società Asco Holding S.p.A.;

Vista la nota trasmessa dal Presidente della società Asco Holding S.p.A., ed acquisita al protocollo del Comune al n. 12158 in data 2 ottobre 2019, con la quale viene convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Asco Holding S.p.A. per il giorno 25/10/2019 in seconda convocazione, ed in particolare il punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, con oggetto: "Modifica dello statuto mediante introduzione, su impulso di alcuni soci alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, del sub art. 21"Assemblea dei soci pubblici", con conseguente adeguamento della numerazione degli articoli successivi; deliberazioni inerenti e conseguenti";

Atteso che nella suddetta comunicazione è stata riportata la proposta di modifica statutaria:

Art 21 - "Assemblea dei Soci Pubblici" - Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i "Soci Pubblici" o, ciascuno di essi, il "Socio Pubblico") dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assemblea generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall'Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea generale della società. L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria.";

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, nella decisione n. 578/2019 del 23 gennaio 2019, laddove si afferma che "si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari";

Vista la propria deliberazione n. 10 del 18.07.2019 all'oggetto "Misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019 e modifiche alla deliberazione di razionalizzazione 2018.";

Preso atto del punto 3 del dispositivo della predetta deliberazione che stabilisce che venga adottata un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di una assemblea speciale di cui possono far parte solo i soci pubblici;

Ritenuto che la modifica dell'art. 21 dello Statuto, ad oggetto "Assemblea dei Soci Pubblici", così approvata dal Consiglio di amministrazione della Società in esito all'indirizzo espresso da questo Comune, nel costituire una sorta di organo speciale come prospettato dal Consiglio di Stato nella decisione n. 578/2019, consenta di salvaguardare la detenzione pubblica della società nel rispetto della normativa vigente;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 2000;

Visto il D.Lgs. 175/2016;

Considerata la propria competenza in materia;

Uditi:

Sindaco: relaziona come segue. "Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" così come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 prevedeva che entro il 30 settembre 2017 ogni Amministrazione doveva effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del Testo Unico, individuando quelle che dovevano essere alienate oppure dovevano essere oggetto di misure di razionalizzazione. La ricognizione era obbligatoria pena non poter più esercitare, quale socio pubblico, i diritti sociali nei confronti delle società.

L'art. 26, comma 3, del TU, ha stabilito le categorie di partecipazioni che potevano essere mantenute ex legge.

Per tutte le altre partecipazioni, ai sensi degli artt. 5, 20 e 24 del TU i passaggi procedurali erano i seguenti:

1. adozione con delibera consiliare, previa apposita istruttoria e parere del revisore dei conti, del piano di revisione straordinaria;
2. a seguito della ricognizione prevedere l'alienazione:
 - delle partecipate non riconducibili ad alcune delle categorie previste dall'art. 4 del TU;
 - ovvero che non soddisfacevano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TU;
 - oppure che ricadevano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del TU.

In luogo dell'alienazione i Comuni avrebbero potuto procedere alla razionalizzazione delle partecipazioni, per mezzo di una delle misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2 del TU e cioè attraverso operazioni di razionalizzazione, mediante fusione o soppressione nonché, se ritenuto opportuno, di messa in liquidazione e cessione.

Il Comune di Ponte di Piave ha effettuato la revisione straordinaria delle Partecipate del Comune con deliberazione consiliare n. 25 del 26 settembre 2017. Con tale delibera veniva confermata la partecipazione in Piave Servizi S.r.l. mentre, relativamente ad Asco Holding S.p.A. si dava atto che si doveva procedere con la razionalizzazione in quanto la Società versava nella situazione di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP (società priva di dipendenti).

Con la stessa deliberazione consiliare n. 25 citata si prevedeva, quale misura di razionalizzazione, la fusione di Asco Holding S.p.A. con Asco T.L.C. S.p.A. con incorporazione di quest'ultima Società in Asco Holding. Stabiliva, inoltre, in un anno dalla data di assunzione della deliberazione, i tempi di attuazione della incorporazione.

Il Tar nella propria sentenza n. 363/2018 pubblicata il 5 aprile 2018 aveva ritenuto che i Comuni non potessero mantenere le partecipazioni in Asco Holding per i seguenti motivi:

1. perché detta società eroga dei servizi commerciali non compatibili con le finalità istituzionali dei Comuni che offrono servizi di interesse generale (motivazione generale);
2. perché Asco Holding S.p.A. non aveva dipendenti a fronte della presenza di n. 5 amministratori (motivazione specifica);
3. perché le quote di partecipazioni detenute dai comuni nella società sono molto esigue (il TAR le definisce di natura "pulviscolare") sicché i Comuni non hanno la capacità di influire sulle decisioni strategiche della società partecipata.

Il Commissario Straordinario con deliberazione assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 27 settembre 2018, a seguito dell'annullamento della delibera n. 25 da parte del TAR Veneto, aveva provveduto a riapprovare la ricognizione delle partecipate con gli aggiustamenti introdotti dalla modifica statutaria della società del 23 luglio 2018.

Contro la sentenza del TAR Veneto i Comuni hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato che, con sentenza 578/2019 rigetta gli appelli dei Comuni ma con motivazioni diverse. In particolare il CdS afferma che anche i servizi commerciali possono essere di interesse generale e che la natura pulviscolare delle azioni dei soci pubblici può essere superata con la creazione di patti parasociali o la costituzione di un'assemblea speciale in grado di coordinare la volontà dei soci.

Per stasera è stato convocato un Consiglio con urgenza per approvare la proposta di deliberazione. Stasera si dà mandato al Sindaco di questo Comune, al pari di quanto sta accadendo in questi stessi giorni negli altri Comuni soci di Asco Holding, per votare nell'Assemblea, convocata per venerdì 25 ottobre p.v., la modifica dell'art. 21 dello Statuto della Società.

Per maggiore certezza e garanzia questo Comune ha aderito, al pari di altri Comuni soci, alla proposta del Sindaco di Villorba di compartecipare alla spesa per un incarico legale affidato da detto Comune allo studio Benelli eredi di Milano per un parere pro veritate che sia di supporto alla decisione di questo Consiglio ai fini dell'esclusione dell'obbligo di OPA e di recesso, parere, già anticipato al capogruppo Alvisè Tommaseo Ponzetta in data odierna (allegato A), e di cui viene che viene data lettura."

Procede quindi alla lettura della proposta di modifica dell'art. 21 dello statuto di Asco Holding:

Art 21 - "Assemblea dei Soci Pubblici" - Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i "Soci Pubblici" o, ciascuno di essi, il "Socio Pubblico") dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assemblea generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall'Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea generale della società. L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria.";

Consigliere Alvisè Tommaseo Ponzetta: rileva come un argomento così importante venga posto all'Ordine del Giorno di un Consiglio comunale convocato d'urgenza. Tale procedura impedisce ai consiglieri di opposizione di informarsi su una questione così importante, costringendoli a modificare radicalmente la loro giornata; ricorda che tutti lavorano ed hanno famiglia ed impegni e che si vedono in tale modo costretti ad essere convocati dall'oggi al domani senza preavviso. Fa notare inoltre che in questo modo i cittadini non vengono informati e considerando che già c'è scarsa partecipazione alle sedute del Consiglio in questo modo ce ne saranno ancora meno. Sottolinea inoltre come il Sindaco abbia dato lettura di 5 pagine a velocità incredibile mangiandosi le parole; vorrebbe chiedere ai presenti se hanno capito qualcosa. Si chiede se l'intenzione dell'Amministrazione è quella di oscurare tutto e far votare i consiglieri senza le adeguate informazioni. Ribadisce che la minoranza non è stata eletta per questo e che questo non è il loro modo di agire.

Chiede quindi nuovamente qual è il motivo che ha spinto il Sindaco a convocare il Consiglio comunale d'urgenza, ricordando che l'art. 18 recita *"Il consiglio comunale è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza"*

Sindaco: ricorda al Capogruppo Ponzetta che in data 2 ottobre 2019 il Presidente di Asco Holding ha convocato l'assemblea dei soci e che il gruppo di minoranza era già al corrente di tale convocazione poiché ha accesso al protocollo del Comune; ribadisce che il Consiglio comunale è stato convocato dopo che è stato acquisito il parere pro veritate e che il Comune ha deciso di acquisire per prendere una decisione ponderata. La stessa cosa sta accadendo negli altri Comuni per votare nell'assemblea convocata per il 25 ottobre la ratifica dell'art. 21 dello Statuto della Società.

Consigliere Alvisè Tommaseo Ponzetta: fa presente che gli altri Comuni, cita uno per tutti il Comune di Salgareda, hanno convocato un Consiglio comunale straordinario, rispettando il termine di 5 giorni. A suo avviso i casi sono due: o il Sindaco non conosce il Regolamento ed allora ritiene sia il caso che cominci a studiarlo oppure vuole prendere in giro le minoranze.

Ribadisce che il Sindaco, saputo che c'era l'assemblea, aveva tutto il tempo di convocare il consiglio comunale nei termini e che il parere citato poteva essere acquisito agli atti anche in un secondo momento.

Sottolinea come ancora una volta il Sindaco non abbia rispetto per le minoranze, che ricorda hanno ottenuto il 40,83% e 1855 voti di preferenza.

Chiede quindi al Segretario comunale se questa convocazione d'urgenza era giustificata.

Segretario Comunale: comunica che anche altri Comuni devono ancora trattare l'argomento in Consiglio Comunale e che in qualità di Segretario lavora anche presso altri Comuni che a loro volta hanno convocato il Consiglio comunale d'urgenza.

Consigliere Alvisè Tommaseo Ponzetta: blocca il Segretario dicendo che non c'entra niente quanto affermato dallo stesso.

Sindaco: ribadisce che ha voluto convocare il Consiglio comunale solo dopo aver ricevuto il parere pro veritate.

Consigliere Alvisè Tommaseo Ponzetta: chiede al Sindaco se avrebbe convocato o meno il Consiglio nel caso il parere non fosse arrivato e chiede nuovamente al Segretario se è stato rispettato l'art. 18, comma 5, del Regolamento.

Segretario Comunale: osserva che la scadenza del 25 ottobre ha imposto la convocazione d'urgenza; afferma di aver avuto rapporti anche con altri Comuni, tra cui Villorba e Nervesa e la certezza di convocare il Consiglio si è avuta solo nella giornata di

lunedì 21 ottobre; eventualmente c'era anche la possibilità di convocare il Consiglio e poi revocarlo.

Sindaco: ribadisce che se il parere non fosse arrivato avrebbe valutato o meno la convocazione del Consiglio.

Consigliere Alvisè Tommaseo Ponzetta: sottolinea che la risposta del Segretario comunale non è stata chiara e che le scadenze non per forza impongono la convocazione d'urgenza ; si rivolge quindi al Capogruppo Consigliere Buriola per sapere quando è venuta a conoscenza della convocazione del Consiglio comunale;

Consigliere Fabio Buriola: dichiara che è venuto a conoscenza della convocazione d'urgenza quando ha avuto la conferma dell'acquisizione del parere pro veritate; afferma che questa è la prima volta che viene convocato un Consiglio d'urgenza e che tale modalità non rientra nella prassi dell'Amministrazione comunale;

Consigliere Silvana Boer: desidera sottolineare una cosa al di là delle pagliacciate che caratterizzano non solo questo Consiglio comunale ma anche i precedenti. A suo avviso quando si relaziona su un argomento va preparato un sunto oppure si legge con calma una sintesi che spieghi il documento da approvare; l'atteggiamento del Sindaco riflette una totale mancanza di rispetto nei confronti di tutti, consiglieri di maggioranza, di minoranza e il pubblico; si tratta di mancanza di educazione ed una grande arroganza. Si augura che con il tempo e la maturità qualcuno capisca e che il Sindaco possa migliorare sotto questo aspetto;

Dopo la soprariportata discussione si ritiene opportuno procedere con la votazione per alzata di mano;

Sindaco: chiede dapprima che votino i favorevoli e n. 8 Consiglieri alzano la mano; successivamente invita i contrari ad alzare la mano e non vi è nessuno; chiede quindi agli astenuti.

Consigliere Silvana Boer: dichiara che il gruppo di minoranza non partecipa al voto.

Consigliere Alvisè Tommaseo Ponzetta: dichiara che il Sindaco deve imparare anche in questo caso il Regolamento; chiede al Segretario qual è l'articolo che prevede che se loro non partecipano al voto devono uscire dall'aula.

Segretario Comunale: evidenzia che chi non partecipa al voto ma è presente è astenuto.

Con voti n. 8 favorevoli espressi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri votanti su 12 presenti e n. 4 astenuti (Consiglieri Tommaseo Ponzetta Alvisè, Boer Silvana, Bressan Federico, De Nardi Paola)

DELIBERA

1. Di prendere atto e di fare proprio quanto espresso in premessa;
2. Di approvare la proposta di modifica allo statuto della Società Asco Holding S.p.A. come di seguito riportata e trasmessa dalla citata società con nota acquisita al protocollo comunale il 10.10.2019, al n. 12547:

“Art 21 - Assemblea dei Soci Pubblici - Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i “Soci Pubblici” o,

ciascuno di essi, il “Socio Pubblico”) dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l’assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all’ordine del giorno dell’assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell’art. 2372 del codice civile a partecipare all’assemblea generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall’Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all’assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell’assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell’assemblea generale della società. L’assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all’assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l’assemblea straordinaria.”;

3. Di dare mandato al Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune di approvare la modifica sopra riportata in sede di Assemblea straordinaria di Asco Holding S.p.A., convocata per il 25/10/2019, con la possibilità per lo stesso a porre in essere eventuali modifiche formali e non sostanziali che dovessero essere dovute a norme o prassi di legge in sede di stipula notarile;
4. Di trasmettere copia della presente alla società Asco Holding S.p.A.;
5. Di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Società partecipate” del sito Internet comunale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo numero 33 del 14 marzo 2013.

Data l’urgenza con voti favorevoli n. 8 e n. 4 astenuti (Consiglieri Tommaseo Ponzetta Alvise, Boer Silvana, Bressan Federico, De Nardi Paola) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to PAOLA ROMA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOMENICA MACCARRONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE

Lì, 21/10/2019

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOMENICA MACCARRONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE

Lì, 21/10/2019

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. MARCASSA EDDO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. _____

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____

Lì, _____

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone